



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 305/14/CONS

SEGNALAZIONE DELLE SIGNORE LUCIA SCAGNOLATO (CANDIDATO SINDACO PER LA LISTA SVILUPPO E TRASPARENZA) E SAVINA FARIELLO (CONSIGLIERE COMUNALE) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAVAGLIA' (BI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la segnalazione trasmessa dal Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Cavaglia, Dorzano, Roppolo, Salussola e Zimone in data 21 maggio 2014

(prot. n. 26035), con la quale le Signore Lucia Scagnolato (candidato Sindaco per la lista Sviluppo e Trasparenza) e Savina Fariello, consigliere comunale di Cavaglià, hanno denunciato la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune medesimo, in quanto, nel corso della campagna elettorale, sarebbero state poste in essere attività non conformi al divieto di comunicazione istituzionale.

Più propriamente, la segnalazione fa riferimento ad alcune specifiche attività poste in essere dal Comune di Cavaglià e dal suo Sindaco, dott. Giancarlo Borsoi, ricandidato Sindaco nella lista "Continuare insieme", quali la presentazione del libro "I volti e i luoghi" (22 maggio 2014) - iniziativa questa finanziata dall'Amministrazione comunale e presieduta dallo stesso Sindaco uscente - e l'inaugurazione della Piazza dedicata ai volontari della CRI, durante la quale il Sindaco uscente ha sottolineato l'assenza degli altri amministratori con l'evidente intento di screditare quelli appartenenti ad altre liste;

VISTA la nota pervenuta in data 30 maggio 2014 (prot. n. 28437) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, a seguito della richiesta dell'Autorità del 21 maggio 2014 (prot. n. 26085), ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione in oggetto, unitamente alle conclusioni istruttorie;

PRESA VISIONE della relazione istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, in cui viene evidenziato che la presentazione del libro "I volti e i luoghi" è un'iniziativa organizzata dal Comune di Cavaglià con l'intervento del Sindaco dott. Giancarlo Borsoi; inoltre, relativamente alla manifestazione per l'inaugurazione della piazza dedicata ai volontari della Croce Rossa Italiana, *"stanti le affermazioni contraddittorie e di segno opposto delle parti interessate (esponenti e Sindaco)"*, si dichiara l'impossibilità di procedere ad una adeguata istruttoria e si chiede l'archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa ed, in particolare, la memoria del 27 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Cavaglià ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando quanto segue:

- la cerimonia di inaugurazione della piazza dedicata ai Volontari della Croce Rossa Italiana è stata una parte degli eventi organizzati dal Comitato locale per i festeggiamenti del 150° anno di fondazione; durante il discorso non è stata assolutamente sottolineata l'assenza degli altri amministratori, ma la mancanza dei "politici", tutti invitati a celebrare e riconoscere in maniera ufficiale e concreta il lavoro svolto per la comunità da parte dei volontari;

- politico o personalità politica è chi detiene cariche politiche negli organismi statali, a livello di governo centrale o ente territoriale sia gli esponenti degli apparati dei partiti

politici con responsabilità di rappresentanza e/o coordinamento (esterni, interni) e/o gestionali della macchina partitica;

- le segnalanti non hanno capito, a differenza degli altri presenti tra i quali il Maresciallo dei Carabinieri di Cavaglià, il riferimento ben chiaro, che non riguardava gli amministratori locali né i candidati alle elezioni comunali;

- per quanto riguarda la presentazione del libro, essa è stata organizzata dal fotografo che si è occupato materialmente della realizzazione. La prima foto del libro è quella del Consiglio comunale e le signore Fariello e Scagnolato hanno partecipato volentieri alla sua realizzazione e sono state fotografate con tutti gli altri consiglieri e assessori; inoltre, durante tale serata non è stato distribuito materiale elettorale della lista del Sindaco e non è stata fatta alcuna pubblicità elettorale;

- infine, le segnalanti avevano chiesto per la stessa serata l'utilizzo di altri locali di proprietà comunale per fare il "loro" comizio elettorale e tale locale è stato concesso;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse"*

pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che le attività del Comune di Cavaglià relative alle manifestazioni, inviti e volantini come segnalati, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la loro realizzazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (10 aprile 2014);

RITENUTO che la documentazione istruttoria acquisita agli atti non consente di apprezzare la natura e le modalità di pubblicizzazione della manifestazione relativa all'inaugurazione della piazza dedicata ai volontari della Croce Rossa Italiana e, dunque, di valutarne la rilevanza ai fini dell'applicabilità del citato articolo 9 della legge n. 28/00;

CONSIDERATO invece che le attività di comunicazione relative alla presentazione del libro “I volti e i luoghi” non presentano i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in quanto le attività correlate alla manifestazione di presentazione del libro di per sé potevano essere calendarizzate in un momento successivo alla campagna elettorale, considerato anche che nella competizione elettorale per il rinnovo del Comune risulta presente il Sindaco uscente, dott. Giancarlo Borsoi, ricandidato nella lista “Continuare insieme”;

CONSIDERATO quanto al requisito dell'impersonalità, che le comunicazioni (inviti e volantini) riportano tutte il logo dell'Ente, sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'iniziativa del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente e del suo Sindaco, nuovamente candidato;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie relativa alla presentazione del libro “I volti e i luoghi” integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Cavaglià di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni relative alla presentazione del libro *“I volti e i luoghi”* indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cavaglià ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani